

Tribunale di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I Giudici Delegati e delle Esecuzioni Immobiliari,

- visti gli artt. 484 c.p.c. e 163 CCI e considerata la necessità di impartire direttive uniformi così dispongono:

1) richiedono ai legali, in sede di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta a favore delle procedure concorsuali, di precisare sempre oltre all'attività svolta, il valore della controversia nonché i parametri applicati e di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche;

2) rammentano che la liquidazione del compenso degli stimatori (per i beni sia mobili che immobili) nell'ambito delle procedure concorsuali va effettuata secondo i criteri di cui all'art. 161 co. III disp. att. c.p.c. come previsto dall'art. 216 co. 1 CCI, conseguendone che, per l'onorario concernente la stima, va liquidato un acconto mentre il saldo avverrà dopo la liquidazione e tenendo conto del valore di realizzo del compendio;

3) ribadiscono che, in sede di predisposizione del progetto di distribuzione di cui all'art. 596 c.p.c., i compensi dei difensori dei creditori per l'attività svolta nel corso della procedura esecutiva, vanno riconosciuti applicando l'onorario medio calcolato ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche e di cui al punto 18 delle tabelle allegate al predetto regolamento;

4) evidenziano che, in caso di declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione pendente a seguito dell'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI ovvero ancora per effetto della apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di omologazione del concordato preventivo, gli ausiliari della procedura dovranno richiedere al G.E. la liquidazione dei loro compensi che verranno posti a carico del creditore procedente ex art. 8 del d.p.r. 115/2002;

5) precisano che i professionisti delegati nelle procedure esecutive nonché i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori nominati nell'ambito delle procedure concorsuali sono autorizzati in via preventiva, esaurita l'attività, a chiudere il conto corrente bancario intestato alla procedura senza dovere presentare una specifica istanza al G.E. o al G.D..

Mandano alla Cancelleria per le comunicazioni ai professionisti interessati nonché all'Istituto Vendite Giudiziarie.

Mantova, 29 aprile 2025.

I Giudici Delegati e delle Esecuzioni Immobiliari

dott. Mauro P. Bernardi

dott. Francesca Arrigoni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 29 APR. 2025

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rosalba Mercuri